

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI E TIROCINI PRESSO LA STRUTTURA SITA IN SORBO SERPICO (AV) IN VIA ROCCO – CENTRO SERVIZI SCUOLA ENOGASTRONOMICA

CHIARIMENTO n.1 richiesto da un potenziale concorrente a mezzo pec in data **2.02.2019**

Considerato che un potenziale concorrente ha censurato il requisito del fatturato minimo sotto il profilo della irragionevolezza, si ritiene opportuno chiarire la motivazione per cui viene richiesto.

L'art. IV rubricato " REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI " del bando, prevede testualmente alla lettera o : " *aver maturato un fatturato che sommando gli esercizi degli ultimi 3 anni sia pari ad almeno 3.000.000,00€ (tre milioni di euro/00)* ".

Nel caso di specie, lo scrivente GAL ha provveduto ad inserire il requisito del fatturato minimo per i seguenti motivi:

1) Durata del partenariato

La durata del partenariato è di sei anni. Orbene, un termine così prolungato necessita di trovare un partner attendibile e dotato di capacità finanziarie solide: il requisito temporale presuppone un elevato requisito qualitativo in capo al partner;

2) Valore della struttura

La struttura in cui si svolgeranno le attività previste dal bando di cui in oggetto è sita nel comune di Sorbo Serpico (AV), in via San Rocco snc . Questa struttura è di nuova costituzione e presenta un elevato valore economico;

3) Attività di formazione e non solo

L'avviso pubblico di cui in oggetto ha lo scopo di individuare un partner capace di realizzare percorsi finalizzati alla valorizzazione delle risorse produttive, ambientali, enogastronomiche e turistiche locali. In particolare, tale partner dovrà avere la capacità di organizzare, nella struttura sopra designata, una serie di corsi, seminari, stage ed eventi in grado di formare ma, nello stesso tempo, di introdurre i giovani nel mondo del lavoro.

In conclusione, il requisito del fatturato minimo è esemplificativo della volontà della stazione appaltante di voler addivenire ad una aggiudicazione con concorrenti che abbiano significativa e specialistica qualificazione dei processi che dovranno attuarsi: tali processi non sono limitati ad una semplice ed esclusiva formazione dei giovani ma mira soprattutto a dar vita ad una vera e propria agenzia per il lavoro.

Per tutto quanto sopra esposto, in ordine all'imposizione del fatturato minimo ritenuto elevato, si osserva che tale importo, rapportato alla particolare e complessa tipologia del settore oggetto di gara, risulta coerente con i principi di proporzionalità, congruità e ragionevolezza che, come riconosciuto dalla giurisprudenza e dall'ANAC, costituiscono gli unici limiti alla discrezionalità della stazione appaltante nella individuazione dei requisiti di partecipazione(v. Cons. Stato sez. V n. 3083/2008; Cons. Stato sez. VI n. 3655/2008; Cons. Stato n. 7139/2005).

Inoltre, in materia di scelta del contraente è intervenuto il Consiglio di Stato ed ha previsto testualmente:

“E’ noto che nelle pubbliche gare, il pur generale principio della massima partecipazione deve essere rapportato al concomitante principio della par condicio (secondo cui occorre impedire che un concorrente possa avvantaggiarsi della propria situazione tributaria al fine di offrire un prezzo ingiustificatamente più favorevole rispetto agli altri concorrenti) e con l’ulteriore principio secondo cui le amministrazioni pubbliche devono comunque prioritariamente mirare all’obiettivo di negoziare con controparti sicuramente attendibili e finanziariamente solide, in tal modo riducendo il rischio di dispersione ingiustificata di risorse pubbliche.

La più volte richiamata decisione dell’Adunanza plenaria del 2013 ha chiarito che la preferenza per un ampliamento del novero dei partecipanti non è un valore assoluto ma deve essere ricondotta nel suo alveo naturale, dato dalla sua funzione di strumento volto al conseguimento dell’obiettivo di assicurare la scelta del miglior contraente in una gara celere e trasparente alla stregua del codice dei contratti pubblici”. (Consiglio di Stato, sez. V, 24 novembre 2016, n. 4960).

Ciò premesso, considerato che è stata formulata una esaustiva motivazione sulla necessità di introdurre un fatturato minimo così elevato, si ritiene di non dover procedere alla revoca del bando.

CHIARIMENTO n.2 richiesto da un potenziale concorrente a mezzo pec in data **2.02.2019**

Considerato che un potenziale concorrente ha censurato quali requisiti del soggetto beneficiario la lett. K dell’art. IV del bando in oggetto (“ essere in regola con l’accreditamento della Regione Campania per l’erogazione di percorsi formativi, ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss.mm.ii.”) e l’art. L (“ essere in possesso di accreditamento per utenze speciali ai sensi del DGR n.242/2013 e ss.mm.ii.”) sotto il profilo della irragionevolezza , si ritiene opportuno chiarire la motivazione per cui vengono richiesti tali requisiti.

Occorre innanzitutto evidenziare che la stazione appaltante ,nel fissare i requisiti di partecipazione ad una gara, può richiedere che tale atto abbia un contenuto specifico, particolare, indicando preventivamente la dicitura che quest’ultimo deve riportare.

L’orientamento consolidato dell’ANAC (pareri n. 64 del 20 maggio 2009; n. 2 del 15 gennaio 2009; n. 178 del 5 giugno 2008; n. 188 del 14 giugno 2008 e n. 33 del 31 gennaio 2008) e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2009, n. 525 e Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655) stabiliscono che la stazione appaltante, nel fissare i requisiti di partecipazione ad una gara, ben può stabilire che tali requisiti siano diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, conoscendo il limite della logicità e della ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità rispetto all’oggetto dell’appalto ed all’interesse pubblico perseguito.

Orbene, nel caso di specie, i criteri sopra indicati sono stati inseriti dallo scrivente GAL al fine di individuare quale aggiudicatario un soggetto giuridico operativamente radicato nel territorio e capace, dunque, di contribuire opportunamente allo sviluppo dello stesso, realizzando piani d’intervento che puntino alla crescita economica con la diversificazione delle attività: stimolare lo

Mandatario GAL Irpinia Sannio



Sede Legale – Via Stazione n. 10 – 8301 GAL IRPINIA SANNIO CILSIO Tufo (AV) - Contatti: 082765110

Sede Operativa – Via Castello,1 – 83040 Castelvetero sul Calore (AV)

Sede Operativa- via San Rocco snc- 83050 Sorbo Serpico (AV)

E-mail: info@galirpiniasannio.it - PEC: galirpiniasannio@legalmail.it

Sito internet: www.galirpiniasannio.it

sviluppo locale e le prestazioni economiche di tutto il territorio incoraggiando parallelamente la creazione e lo sviluppo dell'occupazione .

Ciò premesso, considerato che è stata dimostrata la ragionevolezza e la logicità nell'introduzione dei requisiti del beneficiario così come sopra descritti, si ritiene di non dover procedere alla revoca del bando.

Sorbo Serpico, lì 4.02.2019

Il RUB

Rappresentante Legale

GAL IRPINIA SANNIO
IL PRESIDENTE